



**CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA IL COMUNE DI FIESOLE (SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE) E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO/O.D.V. _____
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ IN AMBITO DI PROTEZIONE CIVILE PER GLI ANNI 2026/2027 – TIPOLOGIA B**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ presso la sede del Servizio Protezione Civile del Comune di Fiesole in via Portigiani n. 24

TRA

il Comune di Fiesole (C.F. 01252310485), nella persona del Responsabile del Dipartimento Polizia Municipale _____, nato a _____ il _____, il quale interviene, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, non in proprio ma in nome e per conto del Comune di Fiesole, domiciliato ai fini del presente atto in Piazza Mino n. 26 – 50014 Fiesole, avvalendosi della nomina del Sindaco n. _____ di attribuzione dell'incarico di Responsabile del settore suddetto, esecutiva a norma di legge

E

l'Associazione di Volontariato/O.D.V. _____
(C.F./P.IVA _____), con sede legale in _____
e sede operativa in Fiesole _____, nella persona di _____, nato a _____, il _____, in qualità di Legale Rappresentante

VISTO

- il D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 “Codice della protezione civile” e ss.mm.ii., che ha provveduto al riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale di protezione civile, da intendersi non solo come attività di soccorso e superamento dell'emergenza espletata successivamente al verificarsi dell'evento calamitoso, ma anche come insieme di iniziative finalizzate alla previsione e prevenzione dei rischi, formazione e informazione alla popolazione sulla base dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà;
- il D.Lgs. n. 112/2008, che all'art. 108 attribuisce ai Comuni, tra le altre, la funzione relativa all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e che il Comune di Fiesole intende avvalersi della collaborazione specializzata e generica delle Associazioni del volontariato di protezione civile;
- la L.R. R.T. n. 45/2020 “ Sistema regionale della Protezione Civile e disciplina delle relative attività” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 18/2000 n. 267 “TUEL” e ss.mm.ii.;



- il Piano Comunale di Protezione Civile e le Procedure Operative allegate (Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 18/04/2024);
- la delibera della Giunta Comunale n. 222 del 04/11/2025 con la quale sono stati approvati i criteri per la valutazione delle Associazioni di Volontariato/O.D.V. ammesse alla stipula delle convenzioni e i criteri per la determinazione del rimborso concretamente spettante annualmente a ciascuna Associazione di Volontariato/O.D.V.

PREMESSO

- che le attività di protezione civile sono indispensabili per tutelare l'incolumità delle persone e l'integrità della vita e dei beni e quindi rientrano nelle attività di pubblico interesse essenziali che il Comune deve garantire sul proprio territorio, di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 1/2018;
- che il Comune di Fiesole non possiede una dotazione di personale e mezzi sufficienti a fronteggiare tutte le emergenze che possono interessare il territorio comunale;
- che il D.Lgs. n. 117/2017 riconosce il valore e la funzione degli enti del terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni e gli Enti locali;
- che in particolare l'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 stabilisce le forme e le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 possono sottoscrivere con le Organizzazioni di Volontariato e con le associazioni del Terzo Settore convenzioni finalizzate allo svolgimento di attività di interesse generale, tra le quali figura la protezione civile;
- che nell'ambito della protezione civile comunale le Associazioni di Volontariato/O.D.V. rappresentano un apporto determinante nello svolgimento delle attività di prevenzione, controllo e soccorso;
- che con Determina Dirigenziale è stato approvato l'elenco delle Associazioni di Volontariato/O.D.V. da inserire nel Raggruppamento comunale di Protezione Civile a supporto del Comune di Fiesole nelle attività di protezione civile per il biennio 2026/2027, con le quali stipulare apposite convenzioni per le attività richieste;
- che l'Associazione di Volontariato/O.D.V. individuata per l'attività di protezione civile non persegue obiettivi diversi da quelli di solidarietà sociale, operando senza trarre profitti dalle prestazioni effettuate;
- che con Determina Dirigenziale n. _____ del _____ è stato approvato l'avviso e lo schema di convenzione, che disciplinerà i rapporti con l'Associazione di Volontariato/O.D.V., composto di 17 articoli (tipologia B), per le attività in essi descritte,



CONSIDERATO

- che l'Associazione di Volontariato/O.D.V. ha manifestato la propria disponibilità a collaborare in modo integrato, nelle forme consentite dalla normativa vigente, allo svolgimento delle attività di Protezione Civile così come definite dall'art. 1 del D.lgs. n.1/2018;
- che l'Associazione di Volontariato/O.D.V. è iscritta nell'elenco territoriale regionale di protezione civile, previsto dall'art. 35 del D.lgs. n. 1/2018, con il numero _____ dal _____;
- che l'Associazione di Volontariato/O.D.V. ha aderito alla convenzione A.I.B. con Regione Toscana;
- che l'Associazione di Volontariato/O.D.V. ha aderito al Coordinamento Volontario Regionale A.I.B. (C.V.T.);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra Comune di Fiesole - Servizio Protezione Civile e l'Associazione di Volontariato/O.D.V. _____ nello svolgimento esclusivo delle attività di protezione civile, come definite dall'art.1 del D.lgs. 02/01/2018 n.1 e dalla Legge Regionale R.T. 25/06/2020 n. 45, e nello svolgimento delle attività di antincendio boschivo.

Art. 2 – Finalità

1. Il Comune di Fiesole e l'Associazione di Volontariato/O.D.V. collaborano per favorire, attraverso prestazioni rese da volontari, le attività di cui ai punti successivi e il raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione in materia di Protezione Civile, senza che in alcun modo l'attività dei volontari possa configurarsi come sostitutiva di quella del personale comunale.
2. Ogni forma di collaborazione avverrà nel rispetto della normativa vigente e del vigente Piano Comunale di Protezione Civile, su richiesta del Sindaco o di Suo delegato e sarà conforme alle direttive da questi impartite.

Art. 3 – Obblighi dell'Associazione di Volontariato/O.D.V.

1. L'Associazione di Volontariato/O.D.V. si assume i seguenti obblighi:
 - 1) garantire, attraverso i propri aderenti, le attività di protezione civile previste dalla normativa vigente, dal vigente Piano Comunale di Protezione Civile e dalla presente convenzione, ivi comprese in particolare le attività di:
 - a) assistenza alla popolazione (con particolare riferimento ai soggetti fragili);
 - b) informazione alla popolazione;



- c) supporto organizzativo all'interno della sala operativa comunale per attività amministrative e di segreteria;
 - d) monitoraggio e presidio del territorio;
 - e) supporto nel ripristino dello stato dei luoghi post evento svolgendo attività non specialistiche;
 - f) supporto logistico;
- 2) partecipare a interventi a salvaguardia dell'incolumità delle persone in occasione di eventi a rilevante impatto locale;
 - 3) assicurare la partecipazione alle esercitazioni, alle attività formative, di approfondimento, prevenzione, di aggiornamento del Piano Comunale, ecc.;
 - 4) per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, garantire che i volontari siano in possesso delle necessarie conoscenze teoriche, tecniche, pratiche e dispongano dell'abbigliamento tecnico idoneo all'esercizio delle attività di Protezione Civile e dei necessari D.P.I.;
 - 5) garantire, per fronteggiare le attività in emergenza, l'intervento di almeno 2 (DUE) volontari, secondo le modalità e le tempistiche indicate al successivo art. 4;
 - 6) redigere e sottoscrivere, secondo quanto disposto dal successivo art. 9, una relazione annuale di riepilogo delle attività svolte in conformità alla presente convenzione.
 - 7) garantire il servizio di sorveglianza, avvistamento e spegnimento dei focolai di incendio sulle parti interessate da bosco del territorio del Comune di Fiesole;
 - 8) garantire il servizio di pattugliamento, vigilanza e prevenzione utilizzando i propri mezzi sul territorio comunale al fine di garantire maggiore sicurezza dei luoghi.

2. L'Associazione di Volontariato/O.D.V., nell'espletamento delle attività di cui ai punti 7) e 8) del presente articolo, si impegna in particolare a:

- effettuare un servizio di vigilanza ed avvistamento mediante pattugliamento in itinerari prestabiliti o da punti fissi, impiegando veicoli sociali attrezzati per un pronto intervento A.I.B.; tale servizio verrà effettuato ogni pomeriggio prefestivo e festivo, nei periodi dichiarati a rischio incendi boschivi, e verrà particolarmente intensificato nel periodo in cui venga dichiarato lo stato di grave pericolosità e, comunque, durante la stagione estiva;
- intervenire su richiesta della S.O.U.P. su incendi di terreni boschivi; tale intervento verrà garantito in reperibilità H24 per l'intero anno solare con partenza dalla sede entro 20 minuti dalla segnalazione, con l'utilizzo di squadre di volontari addestrati, adeguatamente equipaggiati ed impiegando veicoli attrezzati con modulo antincendio di tipo "tsk" in numero adatto a fronteggiare l'evento;
- vigilare (in occasione dei servizi di prevenzione A.I.B.) e comunicare al Servizio Protezione Civile eventuali fenomeni di inquinamento rilevati sul territorio, con particolare riferimento ai boschi ed ai corsi d'acqua, nonché comunicare ogni e qualsiasi evento pregiudizievole per l'assetto idrogeologico del territorio o per la sicurezza della cittadinanza.



Art. 4 – Modalità operative

1. L'Associazione di Volontariato/O.D.V., nell'espletamento delle attività da 1) a 5) indicate nel precedente art. 3, si impegna ad assicurare l'operatività secondo le seguenti modalità:

- in caso di mancata allerta preventiva:

- a) nei giorni feriali in orario 07:30/19:30, obbligo di intervento entro 120 minuti dalla richiesta;
- b) nei giorni feriali in orario 19:30/07:30, obbligo di intervento entro 90 minuti dalla richiesta;
- c) sabato e festivi in orario 00:00/24:00, obbligo di intervento entro 90 minuti dalla richiesta;

- in caso di allerta gialla emessa dalla Sala Operativa della Regione Toscana:

- a) nei giorni feriali in orario 07:00/17:00, obbligo di intervento entro 90 minuti dalla richiesta;
- b) nei giorni feriali in orario 17:00/07:00, obbligo di intervento entro 60 minuti dalla richiesta;
- c) sabato e festivi in orario 00:00/24:00, obbligo di intervento entro 60 minuti dalla richiesta;

- in caso di allerta arancione emessa dalla Sala Operativa della Regione Toscana:

a) squadra in pronta operatività a disposizione per la durata dell'allerta o per il tempo richiesto dall'Amministrazione comunale;

- in caso di allerta rossa emessa dalla Sala Operativa della Regione Toscana:

a) squadra a disposizione immediata per la durata dell'allerta o per il tempo richiesto dall'Amministrazione comunale.

Art. 5 – Responsabile Operativo

1. Per le attività da 1) a 5) indicate nel precedente art. 3 l'Associazione di Volontariato/O.D.V. nomina come proprio Responsabile Operativo il/la Sig/Sig.ra _____ raggiungibile telefonicamente e via chat H24 al numero di telefonia mobile _____.

2. Il Responsabile Operativo curerà il coordinamento delle singole attività ed i rapporti con il Servizio Protezione Civile del Comune di Fiesole.

3. In caso di mancata comunicazione del nominativo, l'Amministrazione Comunale intende come Responsabile Operativo il legale rappresentante dell'Associazione di Volontariato/O.D.V..

4. L'eventuale variazione del Responsabile Operativo dovrà essere comunicata tempestivamente al Servizio Protezione Civile del Comune di Fiesole preferibilmente all'indirizzo P.E.C. comune.fiesole@postacert.toscana.it, o comunque attraverso altro mezzo idoneo allo scopo.

Art. 6 – Disponibilità risorse umane e materiali dell'Associazione di Volontariato/O.D.V.

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'Associazione di Volontariato/O.D.V. mette a disposizione dell'Amministrazione Comunale le proprie risorse umane e materiali così come censite all'interno dell'applicativo SOUP-RT come operative nel territorio del Comune di Fiesole.

2. Le risorse censite sono messe a disposizione in via prioritaria del Comune di Fiesole. L'amministrazione Comunale, su richiesta (anche orale) dell'Associazione di Volontariato/ODV può autorizzare l'utilizzo delle risorse a favore di altri soggetti del sistema di protezione civile.



3. L'Associazione di Volontariato/O.D.V. si impegna a tenere costantemente aggiornato in tutte le sue parti l'applicativo SOUP-RT.
4. I volontari dell'Associazione di Volontariato/O.D.V., nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, operano sempre sotto il coordinamento e le direttive del Sindaco o di Suo delegato.

Art. 7 – Utilizzo da parte dell'Associazione di Volontariato/O.D.V. di mezzi, risorse e strumenti comunali

1. Il Comune di Fiesole, al fine di agevolare l'Associazione di Volontariato/O.D.V. nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, può mettere a disposizione della stessa, ove lo ritenga necessario, mezzi, risorse e strumenti dei quali abbia la proprietà o la disponibilità.
2. Gli eventuali mezzi, risorse e strumenti verranno consegnati all'Associazione di Volontariato/O.D.V. previa sottoscrizione di apposito verbale con allegate, ove esistenti, le relative schede tecniche e previo, se necessario, corso di formazione. Il materiale consegnato deve essere custodito e mantenuto in efficienza dall'Associazione di Volontariato/O.D.V. per il pronto utilizzo.
3. Sono a carico dell'Associazione di Volontariato/O.D.V. le spese per la manutenzione ordinaria, mentre le spese per la manutenzione straordinaria sono a carico del Comune, ad esclusione di quelle dovute ad uso improprio del materiale consegnato da parte di volontari che non hanno ricevuto la necessaria formazione.
4. Il Comune declina ogni responsabilità per eventuali incidenti e/o danni a persone e/o cose derivanti dall'uso degli strumenti di cui al presente articolo.
5. Qualora si riscontri nell'Associazione di Volontariato/O.D.V. negligenza nella custodia ovvero nella manutenzione del materiale consegnato, o ancora in caso di cattivo uso, il Comune si riserva unilateralmente di richiedere la restituzione di quanto consegnato.

Art. 8 – Utilizzo da parte dell'Associazione di Volontariato/O.D.V. di aree o locali comunali

1. Il Comune di Fiesole, al fine di agevolare l'Associazione di Volontariato/O.D.V. nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, mette a disposizione della stessa (e delle altre Associazioni di Volontariato/O.D.V. rientranti nel Raggruppamento comunale di Protezione Civile) l'area ubicata in via Faentina identificata al Nuovo Catasto Territoriale del Comune di Firenze nel foglio di mappa 12 particella 329.
2. L'area verrà utilizzata ad esclusivo uso di deposito di materiali e mezzi da utilizzare in via prioritaria sul territorio comunale per le attività oggetto del presente bando.
3. L'Associazione di Volontariato/O.D.V. si impegna a comunicare al Servizio Protezione Civile del Comune di Fiesole l'elenco di quanto depositato presso l'area; l'Amministrazione comunale si riserva sempre la facoltà di impedire il deposito.
4. L'Associazione di Volontariato/O.D.V. si impegna a mantenere l'area in condizioni ottimali (anche di concerto con le altre Associazioni di Volontariato/O.D.V. che formano il Raggruppamento comunale di protezione civile) e ad usarla in modo tale da non arrecare disturbo alle abitazioni adiacenti.



5. Il Comune declina ogni responsabilità per eventuali incidenti e/o danni a persone e/o cose derivanti dall'uso dell'area indicata e di qualsiasi altra area o locale eventualmente messa a disposizione nel periodo di vigenza della presente convenzione.
6. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere per iscritto la restituzione dell'area sopra indicata (e di qualsiasi altra area o locale eventualmente concessa in uso all'Associazione di Volontariato/O.D.V.) anche prima della scadenza della presente convenzione nel caso in cui sia riscontrata negligenza nella manutenzione o un uso non conforme a quanto disposto nel presente articolo o in qualsiasi altro caso lo ritenga opportuno. Nel caso di richiesta di restituzione, l'Associazione/O.D.V. si impegna a liberare l'area entro 15 giorni dalla richiesta stessa.
7. La concessione di aree o locali ai sensi del presente articolo si intende fatta per la durata della presente convenzione (fatta salva la possibilità di revoca ai sensi dei punti precedenti): l'Associazione di Volontariato/O.D.V. si impegna a liberare l'area entro 15 giorni dalla scadenza.
8. Il Comune di Fiesole si riserva sempre la facoltà di individuare altra area idonea rispetto a quella sopra indicata.

Art. 9 – Relazione annuale

1. L'Associazione di Volontariato/O.D.V. si impegna a presentare annualmente per ciascun anno di durata della convenzione (specificamente per il periodo 1/12 – 30/11) una relazione consuntiva dell'attività svolta.
2. Ai fini dell'erogazione del rimborso di cui al successivo art. 11, l'Associazione di Volontariato/O.D.V. dovrà allegare alla relazione di cui al presente articolo la documentazione attestante le spese effettivamente sostenute e la scheda "Risorse Umane e Materiali" allegata alla presente convenzione. Ciascuna risorsa indicata nella scheda dovrà necessariamente essere censita anche all'interno dell'applicativo SOUP-RT come operativa sul territorio del Comune di Fiesole: le risorse non censite all'interno dell'applicativo non concorreranno alla formazione del punteggio per la determinazione in concreto del rimborso spettante all'Associazione di Volontariato/O.D.V. ai sensi del successivo art. 11.
3. La relazione annuale di cui al presente articolo dovrà pervenire al Servizio Protezione Civile del Comune di Fiesole tassativamente entro il 10 dicembre di ciascun anno solare per il periodo 01/12 - 30/11.
4. La relazione dovrà essere inviata esclusivamente all'indirizzo P.E.C. comune.fiesole@postacert.toscana.it.
5. Il Comune di Fiesole si riserva di controllare tramite il proprio Servizio Protezione Civile la veridicità di quanto dichiarato nella relazione annuale e nei suoi allegati.

Art. 10 – Assicurazioni obbligatorie

1. Tutto il personale volontario operante nell'Associazione di Volontariato/O.D.V. deve essere regolarmente assicurato ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017 e della L. n. 266/1991 artt. 4 e 7 comma 3, e D.M. attuativo. L'Associazione di Volontariato/O.D.V. deve dimostrare, al momento della firma della presente convenzione, il possesso di idonea polizza assicurativa a tutela dei rischi di malattia e infortunio relativo al tipo di attività svolta, unitamente alla responsabilità civile verso terzi, nonché per i mezzi d'opera che



vengono impiegati dall'Associazione di Volontariato/O.D.V. stessa, attraverso presentazione di documenti attestanti quanto sopra o dietro rilascio di autocertificazione da parte del sottoscrittore della presente convenzione.

Art. 11 – Gestione economica della convenzione (attività da 1 a 5 ex art. 3)

1. Sulla base dello stanziamento di bilancio, verrà erogato per ciascun anno di durata della presente convenzione un rimborso a copertura parziale delle spese effettivamente sostenute e documentate dall'Associazione di Volontariato/O.D.V. relative alle attività di cui ai precedenti articoli. In particolare, sono ammesse a rimborso parziale le spese sostenute a qualsiasi titolo dall'Associazione di Volontariato/O.D.V. per mezzi, attrezzature, divise, D.P.I. per attività di protezione civile e per corsi di formazione dei propri volontari di protezione civile. Le spese non debitamente documentate non saranno oggetto di rimborso da parte dell'Ente.
2. L'entità del rimborso verrà parametrata sulla base dei servizi effettivamente svolti per ogni anno solare su richiesta del Sindaco o di Suo delegato e secondo quanto stabilito nell'allegata "Tabella punteggi". In particolare il rimborso spettante in concreto verrà calcolato sulla base della seguente formula:

$$\frac{30.000,00}{500^1 \times \text{n. Associazioni di Volontariato/O.D.V. selezionate}} = \text{valore economico punto}$$

Il valore economico così ottenuto sarà moltiplicato per l'effettivo punteggio ottenuto dall'Associazione di Volontariato/O.D.V. sulla base della tabella allegata.

3. Il rimborso erogato annualmente non sarà inferiore a € 1.500,00 per ogni anno di durata della presente convenzione.

Art. 12 – Gestione economica della convenzione (attività 7 e 8 ex art. 3)

1. Sulla base dello stanziamento di bilancio, verrà erogato per ciascun anno di durata della presente convenzione un rimborso a copertura parziale delle spese effettivamente sostenute e documentate dall'Associazione di Volontariato/O.D.V. relative alle attività di cui al punto 7) e 8) del precedente art. 3.
2. Il valore massimo del presente rimborso è pari a € 9.000,00 per ogni anno di durata della presente convenzione.

Art. 13 – Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha validità per il biennio 2026/2027, con decorrenza dal 01/01/2026 al 31/12/2027.

¹ punteggio massimo attribuibile a ciascuna Associazione di Volontariato/O.D.V.



2. È escluso il tacito rinnovo della presente convenzione, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di prorogare la durata della stessa nell'arco temporale eventualmente necessario ad addivenire alla stipula di nuove convenzioni e/o all'adozione di soluzioni alternative per la gestione degli interventi, allo scopo di garantire la continuità del servizio.

Art. 14 – Diritto di recesso

1. Il Comune di Fiesole ha facoltà di recedere dalla convenzione stipulata ove si verificassero situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nella convenzione stessa ovvero in caso di n. 3 (TRE) mancate adesioni consecutive alle richieste di servizio inviate dal Sindaco o da Suo delegato.
2. L'eventuale recesso sarà comunicato via P.E.C. all'indirizzo indicato dall'Associazione di Volontariato/O.D.V. nel successivo art. 16.
3. L'Associazione di Volontariato/O.D.V. ha diritto di recesso esclusivamente a partire dal 01/01/2027: il recesso deve essere tassativamente comunicato al Servizio Protezione Civile del Comune di Fiesole all'indirizzo P.E.C. comune.fiesole@postacert.toscana.it, con preavviso di almeno 4 (QUATTRO) mesi.

Art. 15 – Verifica della convenzione

1. Il Comune di Fiesole si riserva, tramite il proprio Servizio Protezione Civile, la facoltà di verificare il buon andamento della convenzione: a tal fine può indire, con cadenza semestrale o ogni volta che lo ritenga necessario, un incontro con l'Associazione di Volontariato/O.D.V..
2. L'incontro di cui al punto precedente può essere richiesto, con cadenza semestrale, anche dall'Associazione di Volontariato/O.D.V..

Art. 16 – Comunicazioni obbligatorie

1. L'Associazione di Volontariato/O.D.V. si impegna a dare tempestiva comunicazione al Servizio Protezione Civile del Comune di Fiesole delle eventuali variazioni degli incarichi associativi afferenti alle attività oggetto della presente convenzione.
2. L'Associazione di Volontariato/O.D.V. si impegna inoltre ad indicare al Servizio Protezione Civile del Comune di Fiesole gli altri enti con i quali ha già in essere convenzioni in materia di protezione civile e a darne tempestiva comunicazione qualora tali convenzioni si perfezionino durante il biennio 2026/2027.

Art. 17 – Norme finali e di rinvio

1. Le parti autorizzano il trattamento dei dati personali necessari e pertinenti ai fini dell'attuazione della presente convenzione ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679/UE del 27 aprile 2016 e del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003.
2. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi del D.lgs. n. 117/2017.



3. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme disciplinanti la materia del volontariato di protezione civile statali e regionali, ai provvedimenti adottati dal Dipartimento di Protezione Civile, nonché al codice civile.

4. Ai fini della presente convenzione l'Associazione di Volontariato/O.D.V. indica il seguente quale indirizzo P.E.C. da utilizzare per eventuali comunicazioni:

Letto, approvato e sottoscritto

per il Comune di Fiesole

per l'Associazione di Volontariato/ODV _____